



***Condannato il politico che si fa rimborsare i massaggi in caso di trasferta essendo una spesa non attinente allo scopo***

---

**Il testo integrale<sup>1</sup>**

**Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 marzo 2012 n. 8094**

Per la S.C., con la sentenza in commento, il diritto al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del proprio ufficio non può essere interpretato nel senso che consentirebbe sul piano astratto il rimborso di qualsivoglia spesa.

Appare evidente, continua la Cassazione, che sono erogabili o rimborsabili da parte dell'ente le sole spese che abbiano comunque un nesso con le finalità dell'Ente e con gli scopi dello stesso e della missione demandata al funzionario in trasferta.

Sorrento 6 marzo 2012

**Avv. Renato D'Isa**

---

<sup>1</sup> Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto  
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/03/trasferta-condannato-il-politico-che-si-fa-rimborsare-i-massaggi-spesa-non-attinente.html>